



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ROMA

Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)
e-mail: cproma@mit.gov.it - cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
Tel. 06/656171 - 0665617303

ORDINANZA

PROCESSIONE RELIGIOSA “MATRIMONIO CON IL MARE”

Località: Ostia – Data: 29 Agosto 2026

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Roma Fiumicino

- VISTA** l'istanza, assunta al protocollo n. 24058 in data 14.08.2026, presentata dalla rappresentante dal Presidente della Lega Navale di Ostia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una processione religiosa in mare il giorno 29.08.2026 dalle ore 16:00 alle ore 19:00, orario previsto per il termine della manifestazione, sulla M/B IMPERATRICE, iscritta al N. 8395 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** Il foglio prot. nr. 24064 del 14.08.2026 con la quale la Delegazione di spiaggia di Ostia esprime parere favorevole;
- VISTA** l'Ordinanza n. 52/2024 in data 06.06.2024 della Capitaneria di Porto di Roma relativa all'approvazione del “*Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma*” come integrata dalla 63/2025 in data 30.04.2025;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 66/2025 in data 09.05.2025 della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino
- VISTO** il D.P.R. 08 novembre 1991, n. 435 recante “*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione dalla vita umana in mare*”;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge N. 1085 del 21 Dicembre 1977;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, lo svolgimento della processione prevista nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Roma in località Ostia Lido e precisamente tra il Canale dei Pescatori ed il Pontile di Ostia

RENDE NOTO

Che il giorno **29 Agosto 2026** nello specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Roma in Località Ostia Lido, compreso tra il Canale dei Pescatori e il Pontile di Ostia, avrà luogo una processione religiosa in mare con trasporto del simulacro della Madonna di Stella Maris a bordo della motobarca “IMPERATRICE”, iscritta al nr. 8395 dei RR, NN.MM. e GG. della Capitaneria di Porto di Roma.

ORDINA

Art. 1

(Disciplina della processione in mare)

1. Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del giorno 29 Agosto 2026, nello specchio acqueo sopra citato evidenziato nell'allegata planimetria, per il tempo necessario al transito della processione, i conduttori delle unità in transito e di quelle partecipanti dovranno prestare la massima attenzione, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, non arrecare impedimento al regolare svolgimento della processione, mantenendosi a debita distanza dal convoglio e procedendo a velocità ridotta, secondo le buone regole di condotta nautica, assicurando il rispetto delle norme per la prevenzione degli abbordi in mare.

2. Nel tratto di mare interessato dallo svolgimento della processione:

a) è vietato l'ancoraggio e la sosta di qualunque unità;

b) le unità che a qualunque titolo navighino nell'area predetta sono tenute ad assicurare idoneo collegamento via radio VHF su CH 16 o comunque la possibilità di contattare tempestivamente la sala operativa della Capitaneria di porto al n° 06/65617326 ovvero il numero d'emergenza 1530.

3. Le unità in convoglio dovranno navigare nel tratto di mare antistante il litorale di Roma Località Ostia Lido entro 0,5 Nm dalla costa e comunque al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

4. La processione in mare potrà iniziare e proseguire solo in presenza di condizioni meteomarine assicurate, secondo l'apprezzamento delle stesse demandato all'Autorità Marittima.

Art. 2

(Deroghe)

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia, in ragione del loro ufficio;
- i mezzi di soccorso pubblico e/o sanitario, in attività di servizio;
- le unità adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità di accedere all'area, per i propri compiti d'istituto.

Art. 3

(Condotta delle unità in prossimità)

1. E' fatto obbligo ai conduttori delle unità in navigazione non partecipanti alla processione, di mantenersi a distanza di sicurezza ed a velocità moderata, prestando attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla processione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona pratica marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e nel rispetto delle regole per la prevenzione degli abbordi in mare. A tal fine, le unità partecipanti al convoglio in processione, seguendo una rotta assegnata ed in ragione degli spazi ridotti, sono da considerarsi "navi con difficoltà di manovra".

Art. 4

(Imbarco passeggeri sulle unità che partecipano alla processione)

1. Le unità che partecipano alla processione in mare potranno trasportare un numero di persone non superiore a quello indicato nei documenti di bordo.

Art. 5
(Prescrizioni per i comandi di bordo delle unità partecipanti alla processione)

1. I comandanti/conducenti delle unità partecipanti sono personalmente responsabili dell'osservanza delle presenti disposizioni:

- controllare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, curando che i medesimi siano uniformemente distribuiti e/o seduti in coperta;
- mantenere una velocità moderata durante lo svolgimento della manifestazione;
- mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 metri dalle altre unità;
- condurre il mezzo secondo le regole di buona tecnica marinara, con prudenza e nel rispetto delle regole per la prevenzione degli abbordi in mare, adeguando la velocità alle condizioni di manovrabilità ed al traffico circostante.

Art. 6
(Sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, se conducenti di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 171/2005.

Negli altri casi si applicano, autonomamente o in eventuale concorso, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave illecito, gli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, in funzione della fattispecie oggetto di accertamento.

Art. 7
(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione è assicurata mediante l'affissione all'albo, ex art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione al Codice della Navigazione e la pubblicazione sul sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>, e la trasmissione via posta elettronica agli enti ed alle Amministrazioni interessati.

Tanto premesso, si emette il presente provvedimento, per quanto di stretta competenza della scrivente ed ai soli fini di sicurezza della navigazione e viene rilasciato facendo comunque salvi e rispettati i diritti di terzi. Il presente provvedimento non esonera il richiedente dall'obbligo di osservare sotto la propria diretta responsabilità, le leggi ed i regolamenti in materia, anche se non citati, ed ha valore solo per quanto gli interessi dell'Autorità marittima ed obbliga l'istante/o sinonimo a munirsi di tutte le altre concessioni, autorizzazioni e nulla osta eventualmente occorrenti da altre Amministrazioni/Enti dello Stato e dall'osservanza di ogni altro genere di obbligo ad essi connessi e conseguenti.

Fiumicino, _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Emilio CASALE

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993

Firmato Digitalmente da/Signed by:

EMILIO CASALE

In Data/On Date:
lunedì 17 agosto 2026 12:59:04

OSTIA – 29 AGOSTO 2026